

Banca ore, ex festività e straordinari nella procedura TIME

Milano, 6 dicembre 2019

La Circolare di Gruppo n. 1459 regola la gestione della rilevazione delle presenze per ogni singolo collega del Gruppo, con la **procedura TIME, in modalità self service**, disponibile dall'Area Risorse Umane della Intranet.

Leggiamo insieme la Circolare e, soprattutto, cosa dice il CCNL Credito. Se conosci il CCNL, ti difendi!!
La Circolare suddetta «raccomanda ai Responsabili e ai Dipendenti di espletare l'attività connessa con la massima diligenza al fine di non incorrere in responsabilità derivanti da registrazioni errate o mancanti».

IL CCNL prevede **7 ore e 30 minuti di permessi frazionati a ore** (art. 100 comma 6 CCNL), fruibili **inderogabilmente entro la fine dell'anno. Trascorso questo termine decadono**. Controlla bene la vostra situazione e inserisci questi permessi entro la fine dell'anno. **Consulta quindi l'Intranet aziendale, cliccando su Area Risorse Umane/Time e Travel/Presenze/Visualizzazioni e stampe/Riepilogo Diritti/Esegui**.

I **permessi ex festività**, fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre, se non utilizzati sono invece "monetizzati" generalmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo per i giorni non goduti (art. 56 CCNL).

Svolgimento orari di lavoro eccedenti quelli ordinari

Il CCNL firmato da Abi e sindacati, e tuttora vigente, recita testualmente all'Art. 38 comma 7 lettera e) che è vietato:

e) entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.

È necessaria quindi l'autorizzazione aziendale, secondo la procedura TIME self service.

QUINDI ATTENZIONE: **prima di svolgere attività lavorativa dopo il normale orario di lavoro** è necessario che lavoratore e azienda concordino l'eventuale maggior presenza.

Consigliamo pertanto tutti i colleghi di contattare subito il proprio responsabile, dopo la chiusura dello sportello, se i carichi di lavoro non consentono di terminare la propria prestazione nell'orario di lavoro ordinario.

Rammentiamo quindi che, senza autorizzazione aziendale, è vietato rimanere in azienda.

I colleghi delle aree professionali, debitamente autorizzati, avranno invece diritto al riconoscimento della Banca delle ore o dello straordinario per lo svolgimento dell'orario eccedente quello ordinario.

La Banca delle Ore per le Aree professionali

Quanto tempo ho per usufruire dei permessi Banca Ore?

L'istituzione del Fondo nazionale per l'occupazione ha determinato una contribuzione a carico dei lavoratori di una giornata lavorativa. Tale contributo è realizzato attraverso **la rinuncia a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore** di riduzione d'orario di cui al CCNL (art. 100 comma 8 CCNL).

Le ore accreditate ad inizio anno come riduzione dell'orario di lavoro, nella quantità sopra descritta, vanno usufruite inderogabilmente entro la **scadenza di 24 mesi** dalla maturazione.

Le prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro caricate nella "Banca ore" (art. 106 CCNL) vanno fruite invece entro 30 mesi dalla loro maturazione.

Come posso usufruire dei permessi Banca Ore?

Se vuoi difendere i tuoi diritti leggi quanto dispone l'Art. 106 del vigente CCNL.

Il collega nei primi 6 mesi dalla loro maturazione può recuperare previo accordo con l'azienda.

Trascorsi i sei mesi, il lavoratore potrà liberamente usufruire del recupero nel periodo da lui prescelto, con un semplice preavviso all'azienda di almeno:

- **1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;**
- **5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;**
- **10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.**

Trascorsi 24 mesi l'azienda, **nei successivi 6 mesi**, fisserà – previo accordo con il lavoratore – i tempi di fruizione delle sole **ore relative a prestazioni aggiuntive del normale orario di lavoro**. Senza accordo sarà l'azienda a fissare, sempre nei tempi previsti di 6 mesi, i giorni del recupero.

Come verificare le scadenze dei permessi Banca Ore?

Per verificare i termini di fruizione delle prestazioni eccedenti e delle riduzioni di orario caricate in Banca Ore consulta l'Intranet aziendale, cliccando su Area Risorse Umane/Time e Travel/Presenze/Visualizzazioni e stampe/Situazione BancaOre/Esegui.

Lo straordinario

Nel ribadire la nostra contrarietà a qualsiasi forma di straordinario che lede la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, danneggiando l'occupazione, e ostacolando anche la stabilizzazione dei tanti giovani assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione, forniamo le seguenti indicazioni.

Le prestazioni eccedenti, successive alle prime 50 ore (comprehensive delle 23 di riduzione orario assegnate a inizio anno) e fino alla 100^a ora (sempre comprehensive delle 23 ore di riduzione orario), sono sempre monetizzabili come straordinario su scelta del lavoratore.

L'Azienda invece, alla pagina 5 del Manuale, permetteva qualche anno fa la gestione delle prestazioni eccedenti fino a 75 ore con la sola Banca delle ore, in palese violazione del CCNL. La segnalazione delle OO.SS. all'Azienda ha permesso non solo la correzione del Manuale, ma anche la possibilità per tutti i colleghi di poter esercitare l'opzione monetizzazione/banca ore, anche nella fascia 50-75 ore.

Oltre la 100^a ora di prestazioni eccedenti, lo straordinario va obbligatoriamente monetizzato.

Dopo 150 ore (23+ 127 ore) di prestazioni aggiuntive, rese oltre il normale orario di lavoro, non si è tenuti a rispettare altre richieste di straordinario. Oltre questi limiti **l'applicativo Time e Travel non consente peraltro ulteriori registrazioni secondo le consuete modalità** rischiando tra l'altro di produrre condotte illecite se il lavoro viene comunque svolto.

Come fare se l'Azienda richiede prestazioni aggiuntive che non possono essere inserite in "Time e Travel"?

Fai inviare una mail dal tuo responsabile al Servizio Adempimenti Personale, e per conoscenza a te, per un tempestivo inserimento in busta paga.

Il mancato rispetto di queste regole non permetterà la registrazione e il controllo delle ore di straordinario, visualizzabili da Risorse Umane/Time e Travel/Presenze/Funzioni periodiche/Quadro mensile.

Siamo comunque disponibili a fornire tutti i chiarimenti possibili e aiutarti verso una regolare e corretta registrazione di tutte le prestazioni aggiuntive, sia quelle che danno diritto ai permessi Banca Ore, sia quelle che permettono il riconoscimento economico dello straordinario.

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil
Gruppo bancario Credito Valtellinese

N.B. Per esprimere opinioni o fornire contributi o critiche

rivolgersi a d'Allio c/o Credito Valtellinese

e-mail: lanfranco.dallio@cgil.lombardia.it Tel cell. : 3402388593